



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania**  
**Sezione Seconda**

N. 10750/06  
Registro Sentenze  
N. 9369/2005  
Registro Generale

composto dai magistrati:

dott. Antonio	Onorato	Presidente
dott. Andrea	Pannone	Consigliere Relatore
dott. Umberto	Maiello	I Referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA PARZIALE**

sul ricorso n. 9369/2005 registro generale promosso da:

FALCO ANGELINA, nata ad Arpaia (BN) il 5 aprile 1955

difesa officiata: avvocato Luigi Supino

domicilio: eletto in Napoli, via Arte della Lana, n. 16 c/o l'avvocato Ceglia

**CONTRO**

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, oggi Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi del comma 1 dell'a. 1 del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito in L. 17 luglio 2006, n. 233, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la cui sede domicilia in Napoli alla via A. Diaz, n. 11

**E NEI CONFRONTI DI**

D'Andrea Loredana in Gliottone, nata il 3/8/1961, non costituita in giudizio  
**PER L'ANNULLAMENTO**

- del decreto del 19/10/2005, n. 55, a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Statale d'Arte di S. Leucio di Caserta, professor Giuseppe De Nubbio, del seguente tenore: "... la signora Falco Angelina, già inclusa nella graduatoria di III fascia, profilo guardarobiere, è depennata per mancanza di titoli di accesso specifico";

- della graduatoria definitiva pubblicata il 13 ottobre 2005 di III fascia di cui al D.M. 9 giugno 2005, quale risultante dall'impugnato disposto illegittimo depennamento e nella parte in cui, relativamente al profilo di guardarobiere, non include più la ricorrente;

- di ogni altro atto e/o provvedimento ai predetti preordinato, connesso e consequenziale in quanto lesivi della posizione giuridica della ricorrente.

Visto il ricorso, notificato in data 16 e 17 dicembre 2005 e depositato in data 30 dicembre 2005, con i relativi allegati.

Vista la domanda di fissazione d'udienza n. 9076 del 30 dicembre 2005.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione.

Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa.

Data per letta, all'udienza del 18/05/2006, la relazione del dott. A. Pannone.

Uditi gli avvocati indicati nel verbale d'udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Si assume in atto introduttivo di giudizio che la ricorrente è dipendente di ruolo del Ministero dell'Istruzione con oltre 20 anni di anzianità; presta attualmente servizio, con il profilo di collaboratore scolastico, attualmente in

servizio quale collaboratore tecnico, presso l'Istituto Statale d'Arte di S. Leucio di Caserta.

A seguito della pubblicazione del d.m. 9 giugno 2005, n. 55, in possesso dei titoli richiesti, richiese ed ottenne l'inserimento nella c.d. III fascia di cui al richiamato decreto sia per il profilo di guardarobiere, che per il profilo di collaboratore scolastico, andando ad occupare la prima posizione con punti 126,50. Appena pochi giorni dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, avvenuta il 13/10/2005, il dirigente scolastico, a mezzo dell'impugnato decreto (adottato il 19 ottobre 2005 e consegnato il successivo 26 ottobre 2005) ha disposto il depennamento della ricorrente dalla stessa graduatoria relativamente al profilo di guardarobiere sulla scorta di una dichiarata mancanza, in capo alla medesima, "di titolo di accesso specifico".

Con il ricorso in trattazione l'interessata ha dedotto seguenti motivi così epigrafati: I) Violazione ed errata applicazione degli a. 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come integrato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15. II) Violazione dell'a. 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione o, comunque, per motivazione insufficiente. Violazione del diritto di difesa. Violazione o errata applicazione dell'a. 2, punto 2.5 e dell'a. 7, punto 7.5 del DM del 9 giugno 2005, n. 55. Violazione dell'a. 97 della Costituzione. III) I medesimi motivi di cui alla § precedente sotto altro profilo. Violazione o omessa applicazione del DMPI 14 aprile 1997 e direttiva del Dipartimento per l'Istruzione del 13 maggio 2004, n. 708.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'istruzione per resistere al ricorso. All'udienza del 18 maggio 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

#### DIRITTO

La sezione preliminarmente estromette dal giudizio la presunta controinteressata Cioffi Claudia, nata il 22 marzo 1980, alla quale era stato notificato il ricorso, in quanto ella non risulta inserita nella graduatoria impugnata.

La notificazione per pubblici proclami è disciplinata, nel processo amministrativo, dagli articoli 14, 15 e 16 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 i quali dispongono, per quel che qui interessa, che sulla Gazzetta Ufficiale sia pubblicato un sunto del ricorso.

Che tale forma di notificazione consegua il fine per il quale viene disposta, è stato più volte messo in dubbio. Significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106.

“È indubbio, peraltro, che tale forma di notificazione costituisca, almeno potenzialmente, una forma di attenuazione del principio - di rango costituzionale (articolo 24) - del contraddittorio; la presunzione legale di conoscenza del ricorso da parte del controinteressato (e in genere del convenuto), purché vengano adempiute le formalità previste dalla legge, risulta infatti sorretta, in punto di fatto, da un invero tenue grado di probabilità di conoscenza effettiva del ricorso, ove la legge consenta - pur per apprezzabili ragioni - forme di pubblicità della domanda giudiziale non diretta personalmente agli interessati. Né pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato.

È per questo che alla previsione normativa di tale forma di notificazione si è sempre accompagnata la costante preoccupazione di circondare l'istituto di opportune cautele, volte a garantire «l'universale principio di giustizia che il

citato debba conoscere le pretese dell'avversario, per non subire condanna senza difendersi»".

Tali osservazioni sono valide ancora oggi, sebbene la consultazione della Gazzetta Ufficiale, ivi compresa la Parte Seconda dove vengono pubblicate le inserzioni di carattere giudiziario, possa avvenire gratuitamente, per gli ultimi due mesi, collegandosi al relativo sito Internet.

Sin dalle prime pronunce (CS IV, I dicembre 1933, n. 477) successive all'emanazione del decreto 642/1907, la giurisprudenza ha affermato che: "Nell'inserzione di un ricorso notificato per pubblici proclami non è necessaria la specificazione dei motivi, ma è sufficiente una precisa indicazione, benché sommaria, del ricorso medesimo, tanto da poterlo identificare e da permettere al resistente di prenderne più precisa notizia dagli atti depositati in segreteria".

Né tale orientamento può ritenersi mutato con la più recente sentenza che dichiara "inammissibile, per irrivalenza dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, il ricorso giurisdizionale il cui avviso, pubblicato nella G.U. in applicazione dell'a. 14 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, precisi soltanto i provvedimenti impugnati, senza indicare neppure sinteticamente i motivi del ricorso" (T.A.R. Lazio, II, 10 dicembre 1980, n. 1102).

Ma anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Le ragioni della disparità di trattamento sono chiaramente individuate dalla antica pronuncia del Consiglio di Stato. Il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio. Il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà invece costituirsi in giudizio, sostenendo le relative spese, al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite.

La legge 21 luglio 2000, n. 205, all'articolo 12, ha previsto: "Il presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'a. 151 del codice di procedura civile".

La Sezione ritiene che la norma possa applicarsi anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

D'altro canto dall'a. 12 non possono trarsi elementi per affermare l'abrogazione, sia pure implicita, degli articoli del R.D. 642/1907, cosicché deve operarsi una sintesi tra le due discipline che da un lato riduce i costi, per la parte ricorrente, della notificazione a mezzo di pubblici proclami, dall'altro rende più accessibile il contenuto integrale del ricorso da parte dei controinteressati specificamente individuati o degli interessati che abbiano interesse ad intervenire nel giudizio.

Ne consegue che, per effetto della simultanea applicazione dell'a. 12 della legge 205/2000, l'avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale non dovrà

più contenere né il sunto del ricorso, né le sue conclusioni, ma dovrà indicare solamente:

l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;

il numero di registro generale del procedimento;

il nome del ricorrente (ovvero del primo ricorrente qualora il ricorso sia collettivo);

gli estremi (ove conosciuti) del principale provvedimento impugnato;

l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale competente;

l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (nel caso di specie, al fine di consentire la più ampia diffusione, sia pure nel circoscritto ambito regionale, [www.campania.istruzione.it](http://www.campania.istruzione.it)).

Non v'è dubbio che all'interesse espresso in ricorso, si oppone quello degli inclusi nella graduatoria impugnata a non subire il concorso ai fini della priorità nella collocazione nella stessa con possibile esclusione dalla rosa dei destinatari di un incarico o di una supplenza. Ricorrono pertanto i presupposti per disporre l'integrazione del contraddittorio.

Parte ricorrente dovrà pertanto procedere alla pubblicazione dell'avviso sulla Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale, con le modalità innanzi descritte, nel termine perentorio del 28/02/2007 e depositare la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio del 16 marzo 2007.

La Direzione Generale della Campania del Ministero della Pubblica Istruzione dovrà inoltre pubblicare, previa consegna del ricorso da parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito [www.campania.istruzione.it](http://www.campania.istruzione.it) il testo integrale del ricorso in calce al quale dovrà essere inserita la graduatoria impugnata (utilizzando, se del caso, anche una diversa applicazione: ad esempio foglio di lavoro e non elaboratore di testi) depositata in giudizio da parte ricorrente come documento n. 3, nonché il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Seconda Sezione del TAR Campania del ..., n. ..., al fine di conseguire un'effettiva conoscenza del ricorso da parte dei controinteressati individuati nella graduatoria in precedenza riportata".

La Direzione Generale della Campania del Ministero della Pubblica Istruzione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso integrato dall'avviso.

L'amministrazione dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso integrato dall'avviso, che dovrà essere depositato in giudizio entro il termine perentorio del 16 marzo 2007.

Il webmaster del sito [www.campania.istruzione.it](http://www.campania.istruzione.it) dovrà inoltre inserire sull'home page del sito medesimo un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso integrato dall'avviso.

Per una soluzione simile può essere consultato il sito del Ministero della Pubblica Istruzione ([www.pubblica.istruzione.it](http://www.pubblica.istruzione.it)) seguendo il percorso: amministrazione – argomenti - atti di notifica.

In assenza di tariffe che disciplinano la materia la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare al Ministero della Pub-

blica Istruzione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in €10,00 (euro dieci) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Ove l'Amministrazione della Pubblica Istruzione ritenga insufficiente la somma così determinata potrà proporre reclamo al collegio senza l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, previa estromissione dal giudizio della signora Cioffi Claudia, nata il 22 marzo 1980, ordina:

- a) alla Direzione Generale della Campania del Ministero della Pubblica Istruzione di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso integrato dall'avviso;
- b) a parte ricorrente di versare al Ministero della Pubblica Istruzione la somma di €10,00 (dieci);
- c) di eseguire gli ulteriori incumbenti così come indicato in motivazione.

Dispone che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Fissa per il prosieguo l'udienza del 10 maggio 2007.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del 18 maggio 2006 e del 23 novembre 2006.

dott. Antonio

Onorato

Presidente

dott. Andrea

Pannone

Consigliere Estensore